



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Ancona

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Banchina Nazario Sauro – 071/227581
ancona@guardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA

DISCIPLINA ACCOSTI RAFFINERIA API FALCONARA MARITTIMA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona,

VISTO: il Regolamento Accosti di cui all'ordinanza n. 59/99 del 06.07.1999;

VISTE: le proprie ordinanze n. 101/97 del 23.09.1997, n. 125/97 del 17.12.1997 e, in particolare, n. 45/2012 del 11.05.2012;

VISTI: Il Regolamento locale di pilotaggio nel porto di Ancona e Falconara Marittima di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.03.2006 ed i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datati 24.09.2002 e 10.05.2005 che ne costituiscono parte integrante;

VISTA: la propria ordinanza n. 76/2006 del 13.07.2006 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento per il servizio integrativo antincendio nell'ambito portuale del circondario marittimo di Ancona”;

VISTA: la legge 31.12.1982 n. 979 “Disposizioni per la difesa del mare”, con particolare riferimento al Titolo III “pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti”;

PRESO ATTO che la distanza intercorrente tra il porto di Ancona e le strutture della raffineria Api di Falconara Marittima, denominate “Isola” e “Pontile”, ed i tempi necessari per raggiungerle (circa 40 minuti dalla ricezione della chiamata), possono effettivamente comportare oggettive difficoltà operative, per i mezzi e gli operatori dei Servizi tecnico nautici chiamati da intervenire, qualora si dovesse verificare un repentino peggioramento delle condizioni meteo-marine in atto;

RITENUTO: pertanto necessario introdurre talune modifiche di carattere operativo nell'ordinanza n. 45/2012, che disciplina la permanenza delle navi cisterna ormeggiate agli accosti dell'Isola artificiale e del Pontile, anche in relazione all'esposizione delle stesse agli effetti meteo-marini, al fine di garantire, per quanto possibile, le migliori condizioni di sicurezza durante le attività commerciali affinché

possa essere assicurata la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino da possibili fonti di inquinamento;

VISTO: il verbale della riunione della commissione accosti svoltasi in data 10/09/2020 presso questa sede, con i Servizi Tecnico-Nautici, al fine di valutare l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinanza vigente n. 45/2012 che disciplina le operazioni commerciali presso le strutture della raffineria Api di Falconara Marittima denominate "Isola" e "Pontile";

VISTO: il verbale della riunione della commissione accosti, svoltasi in data 17/09/2020 presso questa sede, con i rappresentanti dei Servizi Tecnico-Nautici e della Raffineria Api di Falconara Marittima al fine di valutare, congiuntamente, le proposte di modifica emerse in occasione della riunione svoltasi in data 10/09/2020;

CONSIDERATO: che a seguito di detto confronto tutte le parti intervenute hanno condiviso l'opportunità di introdurre modifiche, di carattere operativo, nelle modalità di intervento dei mezzi dei Servizi tecnico nautici, affinché la prestazione dei medesimi possa esser espletata nelle migliori condizioni di sicurezza, anticipandone, a tal fine, la richiesta di intervento da parte della Raffineria Api già a partire dalla fase di stand-by (che precede quella del disormeggio d'emergenza);

VISTI: gli articoli 28, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ARTICOLO UNICO

L'ordinanza n. 45 /2012 del 11.05.2012 viene integrata e sostituita come segue:

(le modifiche vengono indicate in corsivo)

TITOLO I

STRUTTURA DENOMINATA "ISOLA"

ARTICOLO 1

Parametri nave per recarsi agli ormeggi

Agli accosti della struttura foranea denominata "Isola" ubicata a circa 2 miglia al largo di Falconara Marittima possono ormeggiare navi cisterna che abbiano le seguenti caratteristiche massime:

ACCOSTO LATO MARE:

- Pescaggio non superiore a 12,20 metri;
- Lunghezza fuori tutto non superiore a 260 metri;

ACCOSTO LATO TERRA:

- Pescaggio non superiore a 11,20 metri;
- Lunghezza fuori tutto non superiore a 234 metri;

I suddetti parametri devono essere simultaneamente rispettati.

ARTICOLO 2 **Condizioni meteo marine**

2.1. Ormeggio

Le cisterne possono ormeggiare alla struttura denominata "Isola" lato terra e lato mare, previa verifica delle previsioni meteo e con il rispetto dei seguenti ulteriori parametri, la cui presenza deve essere soddisfatta simultaneamente:

ISOLA LATO MARE

- Vento non superiore a 11 nodi (5,6 m/s);
- Altezza d'onda non superiore a 0,50 metri.

ISOLA LATO TERRA

- Vento non superiore a 13 nodi (6.6 m/s);
- Altezza d'onda non superiore a 0,50 metri.

In presenza di avvisi di burrasca, a cura del Capo Ufficio Mare dell'API, dovranno essere comunicati, via filo, con cadenza oraria, al seguente numero di telefono (Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona – 071/502101), i parametri del vento e del mare presenti presso la suddetta struttura off/shore.

2.2. Svolgimento operazioni commerciali e stand – by all'ormeggio

La nave all'ormeggio potrà svolgere le operazioni commerciali (carico e scarico) con il rispetto delle seguenti condizioni meteo marine:

ISOLA LATO MARE

- Vento non superiore a 13 nodi (6.6 m/s);
- Altezza d'onda non superiore a 0,70 metri.

ISOLA LATO TERRA

- Vento non superiore a 15 nodi (7.7 m/s);
- Altezza d'onda non superiore a 0,70 metri.

Il superamento dei due parametri sopra indicati comporterà – a cura del Capo Ufficio mare dell'API e del Comandante della nave ormeggiata – la temporanea sospensione delle operazioni commerciali con conseguente distacco dei bracci di carico, previo svuotamento del prodotto in essi contenuto, e l'inizio della fase di stand – by all'ormeggio.

Di tale operazione l'Ufficio mare dell'API dovrà tempestivamente informare la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona.

Con l'avvio della fase di stand-by, a cura del Capo Ufficio Mare dell'Api, dovrà essere immediatamente richiesto, a mezzo VHF canale 12/16 o, in alternativa, a mezzo telefono l'intervento dei Servizi tecnico Nautici (Gruppo ormeggiatori, Corpo Piloti e Compagnia di Rimorchio)

2.3. Disormeggio di emergenza

La cisterna dovrà disormeggiare dalla struttura denominata "Isola" nel caso di presenza e/o superamento contemporaneo delle seguenti condizioni meteo marine:

ISOLA LATO MARE

- Vento di intensità pari a 15 nodi (7,7 m/s);
- Altezza d'onda 0.90 metri.

ISOLA LATO TERRA

- Vento di intensità paria a 17 nodi (8.7 m/s);
- Altezza d'onda 0.90 metri.

La preparazione del disormeggio di emergenza per avverse condizioni meteo marine dovrà essere avviata già nella fase di stand – by all'ormeggio di cui al precedente punto 2.2. a cura del Comandante della nave ormeggiata *e con relativa chiamata dei Servizi tecnico-Nautici (Gruppo ormeggiatori, Corpo Piloti e Compagnia di Rimorchio) a cura del Capo Ufficio Mare dell'Api.*

La manovra di disormeggio vera e propria dovrà *pertanto* essere effettuata immediatamente in presenza delle condizioni meteo marine descritte nel presente punto, con obbligo di notifica, a cura dell'Ufficio mare dell'API, alla Sala operativa della Capitaneria di porto di Ancona.

In caso di contemporanea presenza di navi agli accosti dell'isola artificiale verrà data priorità nel disormeggio di emergenza alla nave cisterna ormeggiata sopravento, esposta cioè alla traversia con vento e mare sulla fiancata esterna.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di ordinare la sospensione delle operazioni commerciali ed il disormeggio di emergenza dall'isola artificiale ogni qual volta lo richiedano necessità connesse con la sicurezza della navigazione.

ARTICOLO 3

Numero di rimorchiatori per ormeggio/disormeggio

E' fatto obbligo a tutte le navi destinate agli accosti lato terra e lato mare della struttura foranea denominata "Isola" di servirsi durante le manovre di ormeggio e disormeggio del seguente numero di rimorchiatori:

- almeno n. 1 rimorchiatore in caso di cisterne fino a 7.000 t.s.l. munite di bow thruster;
- almeno n. 2 rimorchiatori per le cisterne con t.s.l. superiore a 7.000 o per quelle aventi t.s.l. inferiore o uguale a 7.000 non dotate di bow thruster.

ARTICOLO 4

Rimorchiatori in stand - by

E' fatto obbligo alla Società API S.p.a. di mantenere un secondo rimorchiatore costantemente disponibile nel porto di Ancona, per l'intera permanenza della nave agli ormeggi della struttura denominata "Isola" lato terra e lato mare e comunque fino al compimento della manovra di disormeggio, per le cisterne con t.s.l. superiore a 7.000 (o inferiore a 7.000 non munite di bow thruster).

Nel caso di contemporanea presenza di cisterne lato mare e lato terra (doppio ormeggio) è obbligatorio l'utilizzo di almeno n. 2 rimorchiatori in stand - by, indipendentemente dalle tonnellate di stazza lorda delle navi.

TITOLO II

STRUTTURA DENOMINATA "PONTILE"

ARTICOLO 5

Condizioni meteo marine

5.1. Ormeggio

La nave potrà effettuare le operazioni di ormeggio al "Pontile" previa verifica delle previsioni meteo e con il rispetto contemporaneo dei seguenti parametri:

- vento non superiore a 15 nodi (7.7 m/s);
- altezza d'onda non superiore a 1 metro.

In presenza di avvisi di burrasca, a cura del Capo Ufficio Mare dell'API, dovranno essere comunicati, via filo, con cadenza oraria, al seguente numero di telefono (Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona – 071/502101), i parametri del vento e del mare presenti presso la suddetta struttura off/shore.

5.2. Svolgimento operazioni commerciali e stand – b y all'ormeggio

La nave all'ormeggio potrà svolgere le operazioni commerciali (carico e scarico) con il rispetto delle seguenti condizioni meteo marine:

- vento non superiore a 18 nodi (9,2 m/s);
- altezza d'onda non superiore a 1,10 metri.

Il superamento dei due parametri sopra indicati comporterà – a cura del Capo Ufficio mare dell'API e del Comandante della nave ormeggiata – la temporanea sospensione delle operazioni commerciali con conseguente distacco dei bracci di carico, previo svuotamento del prodotto in essi contenuto, e l'inizio della fase di stand – by all'ormeggio.

Di tale operazione l'Ufficio mare dell'API dovrà tempestivamente informare la sala operativa della Capitaneria di Porto di Ancona. *Con l'avvio della fase di stand-by, a cura del Capo Ufficio Mare dell'Api, dovrà essere immediatamente richiesto, a mezzo VHF canale 12/16 o, in alternativa, a mezzo telefono l'intervento dei Servizi tecnico Nautici (Gruppo ormeggiatori e Corpo Piloti)*

5.3. Disormeggio di emergenza

La cisterna dovrà disormeggiare dal "Pontile" nel caso di presenza e/o superamento contemporaneo delle seguenti condizioni meteo marine:

- vento di intensità pari a 20 nodi (10,2 m/s);
- altezza d'onda 1,20 metri.

La preparazione del disormeggio di emergenza per avverse condizioni meteo marine dovrà essere avviata già nella fase di stand – by all'ormeggio, di cui al precedente punto 5.2., a cura del Comandante della nave ormeggiata *e con relativa chiamata dei Servizi tecnico nautici (Gruppo ormeggiatori e Corpo Piloti) a cura del Capo Ufficio Mare dell'API.*

La manovra di disormeggio vera e propria dovrà essere effettuata in maniera immediata in presenza delle condizioni meteo marine descritte nel presente punto, con obbligo di notifica, a cura dell' Ufficio mare API, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Ancona.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di ordinare la sospensione delle operazioni commerciali ed il disormeggio di emergenza dal "Pontile" ogni qual volta lo richiedano necessità connesse con la sicurezza della navigazione.

ARTICOLO 6

Numero di rimorchiatori per l'ormeggio

E' fatto obbligo a tutte le navi destinate agli accosti della struttura denominata "Pontile" di servirsi, durante le manovre di ormeggio, di almeno n. 1 rimorchiatore.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE DENOMINATE “ISOLA” E “PONTILE”

ARTICOLO 7 Stazione meteo

Al fine di poter costantemente monitorare le condizioni meteo marine ed accertare il raggiungimento dei valori limite di vento e mare indicati nei precedenti articoli 2 e 5, è fatto obbligo alla Società API di mantenere in perfetto stato di efficienza, presso l'Isola artificiale ed il pontile, un **anemografo** che sia in grado di fornire in tempo reale velocità e direzione del vento, un **misuratore** in grado di rilevare l'altezza dell'onda ed un'asta graduata per la ricognizione visiva.

I dati relativi alla misurazione dei suddetti parametri siano messi, in tempo reale, a disposizione della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona, dei Piloti, degli Ormeggiatori e dell'Ufficio mare dell'API, registrati e conservati per almeno 12 mesi (a cura dell'API).

ARTICOLO 8 Manutenzione delle strutture

E' fatto obbligo alla Società API di eseguire una manutenzione programmata dei ganci a scocco ubicati in prossimità degli accosti all'isola e di tutte le strutture di ormeggio di propria competenza, che devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza ed agibilità.

Dovranno, altresì, essere mantenuti in perfetto stato di efficienza i segnalamenti marittimi e di allineamento ed i sistemi di illuminazione presso le strutture di ormeggio.

Dovrà essere garantito il perfetto funzionamento della stazione meteo di cui al precedente articolo 7.

ARTICOLO 9 Presidio Ufficio mare

Per l'intera durata delle operazioni commerciali presso le strutture di ormeggio della raffineria (isola, pontile e monoboa) l'Ufficio mare dell'API sia presidiato h 24 da apposito personale responsabile delle operazioni marittime in corso, dotato di apparecchi che ne garantiscano l'immediata e pronta contattabilità.

Il Capo Ufficio mare dovrà immediatamente informare la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Ancona di qualsiasi eventuale situazione non ordinaria – fonte di potenziale necessità/pericolo – che dovesse verificarsi.

ARTICOLO 10 Guardia ai fuochi

Sulla struttura Isola artificiale e sul pontile, per tutta la durata delle operazioni commerciali, dovrà essere assicurato - a cura di personale qualificato ed abilitato - un servizio di guardia ai fuochi così composto:

- una unità per navi fino a 10.000 t.s.l.;
- due unità per navi superiori a 10.000 t.s.l. ed inferiori a 50.000 t.s.l.;
- tre unità per navi superiori a 50.000 t.s.l..

Tale servizio è da intendersi dedicato ed esclusivo, non cumulabile con altri servizi/operazioni.

ARTICOLO 11

Ormeggio notturno

L'ormeggio notturno delle cisterne alle strutture ***“Isola” e “Pontile”*** è consentito sperimentalmente da **aprile a settembre fino alle ore 24.00 (con inizio operazioni entro le ore 23.00)** previa verifica delle previsioni meteo e nel rispetto contemporaneo delle seguenti condizioni:

- Calma di mare e di vento;
- Assenza di nebbia;
- Perfetta efficienza dei segnalamenti marittimi e di allineamento;
- Perfetto stato di efficienza dell'illuminazione presso i punti di ormeggio e funzionamento della stazione meteo;
- Preventivo parere favorevole di pilota e ormeggiatori.

Per il periodo compreso **tra ottobre e marzo l'ormeggio notturno alle strutture “Isola” e “Pontile” è consentito fino alle ore 20.00 (inizio operazioni entro le ore 19.00) con il rispetto contemporaneo delle condizioni sopra riportate, previa verifica delle previsioni meteo e definitivo nulla-osta dell’Autorità Marittima.**

ARTICOLO 12

Mezzo antinquinamento

Durante le operazioni alle strutture denominate **“Isola” e “Pontile”** – utilizzate singolarmente o anche congiuntamente – deve essere costantemente presente e prontamente impiegabile un'unità navale idonea ed opportunamente attrezzata per svolgere il servizio di disinquinamento.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 13
Sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, ove il fatto non costituisca diverso e più grave reato, a mente degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Gli stessi saranno, altresì, tenuti - ove ne ricorrano i presupposti - a rifondere lo Stato delle spese sostenute per gli interventi di confinamento ed abbattimento degli inquinamenti, per la pulizia delle acque e bonifica degli arenili ovvero a risarcire i danni arrecati alle risorse marine nel rispetto della vigente normativa ambientale.

ARTICOLO 14
Disposizioni abrogative

La propria ordinanza n.45/2012 del 11.05.2012 è abrogata.

Si intendono, altresì, abrogate tutte le altre disposizioni che fossero in contrasto con quanto disposto nel presente atto e quelle non contemplate in specifiche ordinanze in vigore.

ARTICOLO 15
Entrata in vigore

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza, che entrerà in vigore a partire dalla data odierna e la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/ancona, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Ancona, Data di protocollo

IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI